
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Difetto originario di allegazione di fatti nell'atto di citazione: inutile la successiva produzione documentale

Va confermato che quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, posto che i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del [numero 5\) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.](#) - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex [art. 164 cod. proc. civ.](#), dal precedente [numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.](#)), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti adottati.

NDR: In senso conforme si veda [Cass. 21.3.2013 n. 7115, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2014.](#)

Tribunale di Grosseto, sentenza 29.12.2015, n. 1272

...omissis...

1. I fatti di causa e le domande proposte.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società xxxxx s'è opposta al decreto ingiuntivo nxxx con cui la Sezione Distaccata d'Orbetello gl'ingiungeva di corrispondere l'importo di € 5.380,00 oltre accessori alla società xxxx per prestazioni di stoccaggio e riciclaggio di materiali, risultanti dalle fatture (xxxxx xxparzialmente insolute.

A sostegno della sua opposizione, preliminarmente ha eccepito il difetto di idonea prova ex art. 634 c.p.c. e di idonea procura alle liti, rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, non essendo indicato il nominativo del lxx ed essendo la firma illeggibile; nel merito ha dedotto di non aver mai commissionato a tale società, con cui aveva avuto solo sporadici rapporti di fornitura, prestazioni di stoccaggio e riciclaggio di materiale edile.

Ha quindi chiesto la revoca del decreto opposto.

L'ingiungente s'è costituita, rilevando come la firma fosse leggibile e chiaramente riconducibile al xxxxx depositando documentazione sul punto; nel merito, s'è limitata a depositare gli estratti autentici delle scritture contabili e delle bolle di accompagnamento, senza peraltro emendare la propria domanda. La sua richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c. è stata respinta.

Altro giudice, nonostante l'opposizione xxx ha disposto istruttoria in merito all'avvenuta consegna di merce ed al suo pagamento.

All'esito, la pretesa dell'ingiungente non può essere accolta e il decreto dev'essere revocato.

La prova scritta ex art. 634 c.p.c.

Sebbene questo giudice ritenga che la fattura non costituisca prova idonea ex art. 634 c.p.c., discostandosi in maniera evidente dal parametro dettato da tale norma, in sede di opposizione al decreto tale profilo è irrilevante, posto che operano le regole probatorie dell'ordinario giudizio di cognizione (anche per la pronuncia dei provvedimenti ex art. 648 e 649 c.p.c.).

La procura alle liti.

Preliminarmente, dev'essere respinta l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata d'axx.: non solo dalla sottoscrizione della parte era evincibile il nominativo del legale rappresentante, Gxxxxx ma per di più la pronta indicazione in comparsa di risposta del nominativo dello stesso (e finanche dei documenti che ne comprovavano la qualifica di xxxx.) avrebbe sanato ogni nullità.

L'individuazione e la prova del credito azionato.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

Invero, nel ricorso monitorio il credito azionato ha, quale chiara causa petendi, l'esecuzione di prestazioni di stoccaggio e riciclaggio di materiali in favore della xxxxxx e, seppur fin dalla citazione in opposizione tale società avesse contestato d'aver commissionato tali prestazioni, mai nel corso del giudizio l'opposta ha emendato la propria domanda.

Solo in comparsa conclusionale, e dunque del tutto tardivamente, ha sostenuto che l'indicazione della causa petendi sarebbe stata frutto di un mero refuso e che, poichè le fatture depositate riportavano, invece, quale causale la fornitura di calcestruzzo, in realtà la domanda doveva intendersi come relativa al credito per il prezzo.

Tale assunto non è condivisibile.

A parte che ove si fosse trattato di un refuso l'opposta avrebbe quantomeno dovuto rappresentarlo immediatamente, anziché evitare di prendere ogni posizione in merito alle puntuali contestazioni dell'opponente per l'intero giudizio, si deve comunque escludere che la domanda, proposta per una certa prestazione, possa essere intesa come proposta per tutt'altro solo perchè le fatture prodotte vi fanno riferimento.

Tra l'altro, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 21.3.2013 n. 7115), quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, posto che i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti.

Poichè è stato ammesso dalla stessa opposta che nessuna delle prestazioni azionate c. 1 ricorso per decreto ingiuntivo è stata da lei eseguita, e poichè di eventuali forniture impagate non si può tener conto, in difetto di valida domanda, il decreto dev'essere revocato.

Le spese di lite.

Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

Revoca il decreto ingiuntivo xxxxxx; condanna l'opposta a corrispondere all'opponente le spese di lite, che liquida nella somma di € 4.000,00 per compenso professionale ed € 120,00 per spese, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.